

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO
(Edizione Settembre 2013)

I. Ambito di applicazione

1. Le presenti Condizioni Generali d'Acquisto si applicano agli ordini effettuati da parte di Brenntag SpA, ovvero Romana Chimici SpA, ovvero Natural World Srl (di seguito individuate come "Brenntag") presso i loro fornitori di beni e servizi (di seguito individuati come "Fornitori"). Esse si applicano altresì a ogni futuro ordine effettuato presso il Fornitore, anche quando non vi siano riferimenti espressi in tal senso.
2. Esse prevalgono incondizionatamente, salvo espressa deroga accettata e sottoscritta da Brenntag, sulle eventuali condizioni generali di fornitura di beni o servizi adottate dal Fornitore.

II. Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali d'Acquisto i seguenti termini rivestono il seguente significato:

1. Richiesta: richiesta non vincolante per Brenntag, attraverso la quale si domanda al Fornitore la presentazione di un'offerta.
2. Ordine: proposta attraverso cui Brenntag richieda di stipulare un contratto vincolante.
3. Sostanze Pericolose: sono così definite le miscele, le sostanze e i prodotti individuati dal Dlgs 17 agosto 1999 n. 334 attuativo della direttiva 96/82/CE e/o disciplinati dal Regolamento (CE) No. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio emessi in data 16 Dicembre 2008.
4. Annullamento dell'ordine (call-off): richiesta vincolante per Brenntag relativa alla consegna di merci, in osservanza di un contratto di fornitura già concluso e /o con riferimento a un accordo quadro.
5. Forma scritta: ai sensi delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto stabilite dal presente contratto, si riferisce altresì a comunicazioni via fax o tramite posta elettronica.
6. Giorni lavorativi: ogni giorno compreso da Lunedì a Venerdì a eccezione dei giorni festivi nel comune ove Brenntag ha la propria sede legale.

III. Offerta. Documentazione relativa all'offerta

1. Il Fornitore deve espressamente comunicare per iscritto a Brenntag ogni eventuale modifica da esso apportata al contenuto della Richiesta o dell'Ordine.
2. I preventivi dei costi saranno saldati unicamente se previamente concordati per iscritto.
3. Brenntag si riserva tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale relativi a disegni o calcoli e ogni altro documento di carattere tecnico o commerciale. Il Fornitore si impegna a precluderne l'accesso a soggetti terzi qualora manchi il consenso scritto di Brenntag. I documenti saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi inerenti alla fornitura e saranno restituiti a Brenntag ultimata la fornitura. L'obbligo di restituzione dei documenti è automatica e non necessita di alcuna richiesta preventiva.

IV. Conclusione del contratto. Documenti. Origine delle merci.

1. Gli ordini, le richieste di annullamento degli ordini, la stipulazione dei contratti e ogni loro eventuale modifica richiedono tassativamente la forma scritta.
2. Il Fornitore deve comunicare senza ritardo e in forma scritta l'accettazione o il diniego di un Ordine, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla notifica della richiesta. Se è comunicata una richiesta di annullamento, essa si considera efficace e vincolante se il Fornitore non manifesta di opporsi entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla notifica di tale richiesta.
3. Ogni diritto di proprietà relativo a disegni, progetti, calcoli, formule etc. elaborati dal Fornitore su indicazione di Brenntag si trasferirà – salva diversa pattuizione scritta - in capo a Brenntag, senza diritto a compenso di sorta per il Fornitore, non soggetto a limitazioni temporali, territoriali o di contenuto, comprensivo della facoltà di cessione a terzi e di sub-licenza.
4. Il Fornitore provvederà a dotare le merci oggetto della consegna dei requisiti attestanti l'origine e la provenienza stabiliti dagli accordi preferenziali della Comunità Europea, salvo che non sia diversamente pattuito nell'Ordine. Su richiesta di Brenntag, il Fornitore sarà obbligato a fornire, senza ritardo e senza costi aggiuntivi, l'attestazione d'origine della Fornitura, le certificazioni sanitarie e le classificazioni, unitamente ai documenti e alle attestazioni necessarie ai fini dell'esportazione delle merci da/verso paesi Europei o Extracomunitari, ai sensi della legge sul controllo delle esportazioni.

V. Prezzi e termini di Pagamento

1. I prezzi indicati nell'Ordine devono considerarsi fissi e invariabili.
2. I prezzi s'intendono al netto dei costi, salvo che non ci siano accordi diversi (quali dazi, imballi, assicurazioni, trasporti se a carico di Brenntag, etc. ...). L'IVA al tasso applicabile è indicata separatamente nella fattura.
3. Le fatture del Fornitore saranno accettate da Brenntag solamente nel caso in cui contengano le seguenti indicazioni:
 - tutte le informazioni che sono obbligatorie ai sensi dell'Imposta sul Valore Aggiunto;
 - quando indicato, il numero di ordine di Brenntag;
 - l'indirizzo e la data di consegna.

VI. Termini di consegna e di esecuzione dell'Ordine. Penali

1. Le merci, comprensive dell'imballaggio e dell'assicurazione, dovranno essere consegnate, salva diversa pattuizione, "Reso Sdoganato" (DDP, INCOTERMS 2010) presso la destinazione indicata nell'Ordine. Nel caso in cui siano pattuite differenti modalità di consegna, queste dovranno essere interpretate in conformità alla definizione INCOTERM 2010 secondo la versione in vigore al momento della conclusione del contratto.
2. Qualora sia stato concordato per iscritto che le spese di consegna siano a carico di Brenntag, il Fornitore dovrà applicare costi ragionevoli e scegliere il mezzo di trasporto più idoneo per ciascun Ordine.
3. Ciascun Ordine riguarda un unico lotto, salvo sia stato diversamente concordato per iscritto.

4. I prodotti e le merci caratterizzati da durata minima di conservazione devono essere consegnati in modo da garantire almeno il 80% della durata minima di conservazione, calcolato a partire dal momento in cui il materiale entra nei magazzini Brenntag o presso suoi clienti nel caso delle triangolare
5. Consegne parziali di quanto ordinato sono ammissibili solo previo consenso scritto da parte di Brenntag.
6. I termini di consegna indicati nell'Ordine o nella richiesta di annullamento sono sempre vincolanti per il Fornitore.
7. In caso di ritardo nella consegna, Brenntag avrà diritto ad applicare una penale giornaliera dello 0,2% rispetto all'importo di fattura, con un massimale del 10%.
L'applicazione della penale non precluderà a Brenntag né il diritto ad esigere l'adempimento del contratto né a reclamare il risarcimento di danni ulteriori eccedenti l'ammontare delle penali applicate.
8. Qualora vi sia fondato motivo di ritenere che il termine di consegna non possa essere rispettato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Brenntag. I diritti esercitabili da Brenntag in conseguenza della ritardata consegna, rimarranno comunque impregiudicati.
9. In caso di ritardata consegna, il Fornitore sarà tenuto a spedire la merce oggetto dell'Ordine ricorrendo al più veloce mezzo di trasporto. Il Fornitore dovrà sopportare ogni costo aggiuntivo conseguente al ritardo.
10. Il Fornitore, se richiesto da Brenntag, dovrà trasmettere a quest'ultima senza ritardo ogni informazione riguardante le coperture assicurative applicabili alle consegne e ai servizi cui è data esecuzione.

VII. Riserva del diritto di proprietà

1. Il diritto di proprietà sulla merce si trasferisce in capo a Brenntag al momento della consegna, senza che il Fornitore possa reclamare alcuna riserva di proprietà sulla merce fornita.

VIII. Trasferimento del rischio, imballaggio, documenti di spedizione

1. Il trasferimento del rischio è disciplinato secondo le disposizioni INCOTERM 2010. Qualora abbia luogo un controllo di accettabilità, il rischio non si trasferisce fino al momento della verifica o del collaudo presso il deposito del Fornitore ovvero nel luogo concordato per la consegna.
2. Le bolle di consegna in duplice copia e le ricevute d'imballaggio devono essere allegate all'Ordine. Su ciascun documento di trasporto devono essere elencati: il numero dell'Ordine, il tipo di merce, il codice del prodotto, il numero di lotto, il valore al lordo e al netto del peso del carico, il numero e il tipo di imballaggio (monouso o riutilizzabile) e altresì il luogo di scarico e di destinazione delle merci.
3. Nel trasporto di sostanze chimiche, il Fornitore deve allegare a ciascun lotto un certificato di analisi ai fini del controllo delle merci in uscita.
4. Il Fornitore deve imballare, contrassegnare e spedire le Sostanze Pericolose nel rispetto della normativa nazionale e internazionale vigente. Il Fornitore è inoltre tenuto a inviare a Brenntag una scheda di sicurezza del prodotto – indipendentemente da una specifica previsione di legge in tal senso. Se necessario, il Fornitore è tenuto ad aggiornare la scheda di sicurezza del prodotto e a recapitarla a Brenntag.
E' richiesto che i documenti di spedizione rechino le informazioni prescritte dalle disposizioni vigenti in tema di trasporto.
5. Le merci devono essere imballate e poste in sicurezza al fine di evitarne il danneggiamento durante il trasporto. Ove Brenntag lo richieda, il Fornitore sarà obbligato a ritirare a proprie spese, durante lo svolgimento del normale orario di lavoro nel luogo in cui avviene la consegna, il materiale d'imballaggio. Tale obbligazione è regolata dalle relative disposizioni di legge.

IX. Disposizioni applicabili alle consegne

Le *policies* di sicurezza e le direttive disposte da Brenntag per la gestione dei rapporti contrattuali nonché le normative interne vigenti nei singoli siti Brenntag si applicano al Fornitore e ai suoi incaricati con riferimento a ciascuna consegna presso i locali di Brenntag.

X. Conformità alle disposizioni di legge

1. Il Fornitore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a
 - Regolamento (CE) No. 1907/2006 (REACH)
 - Regolamento (CE) No. 1272/2008 (CLP)
 - Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
 nelle rispettive versioni in vigore al momento dell'Ordine.
2. Quando, nel rispetto delle disposizioni di legge, e con particolare riferimento al Regolamento (CE) No. 1907/2006 (REACH), Brenntag sia obbligata alla registrazione delle merci, il Fornitore dovrà provvedere a comunicarle tempestivamente e gratuitamente tutte le informazioni disponibili e necessarie a tal fine. Il Fornitore dovrà inoltre informare Brenntag, senza ritardo, della nomina del Rappresentante Unico.

XI. Esame e controllo delle merci in entrata

1. Quando l'obbligazione del Fornitore abbia per oggetto la consegna di merci, il controllo da parte di Brenntag sui prodotti in entrata sarà esclusivamente limitato all'accertamento della consegna di un prodotto differente rispetto a quello ordinato, di quantità di merci non corrispondenti a quelle ordinate e di eventuali danni causati dal trasporto.
2. La consegna di merce diversa da quella ordinata e/o di quantità errate di merce dovrà essere segnalata al Fornitore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della consegna. In caso si manifestino vizi nella merce, questi andranno denunciati entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla loro scoperta. In caso di vendita diretta, il reclamo del cliente finale deve essere comunicato da Brenntag al Fornitore entro 5 (cinque) giorni lavorativi.
3. Qualora sia necessario ripetere o compiere ulteriori controlli a seguito della scoperta di vizi nella merce, il Fornitore dovrà farsi carico di tutti i relativi costi.

XII. Garanzia per vizi e per mancanza di qualità

1. Il Fornitore garantisce che l'oggetto della Fornitura ed ogni sua parte o componente non sono affetti da vizi che ne compromettano il valore o la corretta utilizzabilità. In particolare egli garantisce che le caratteristiche della merce siano conformi a quelle indicate nell'Ordine e che la merce corrisponde alla tipologia di prodotto ordinato da Brenntag. Il Fornitore garantisce l' idoneità e l' adeguatezza del prodotto rispetto al suo normale utilizzo e all'impiego descritto nel contratto. Il Fornitore garantisce la conformità del prodotto ai requisiti tecnici generalmente richiesti. Il Fornitore garantisce che il prodotto è conforme alle disposizioni di ordine pubblico, in particolare in materia di pubblica sicurezza, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni vigenti al tempo della consegna.
2. Ove i servizi prestati o la merce consegnata dal Fornitore manifestano dei vizi, Brenntag avrà diritto ad esercitare ogni azione di garanzia, riservandosi il diritto di scegliere il modo attraverso cui la controparte debba porre rimedio. Nel caso in cui il Fornitore ometta o si rifiuti di rimediare al difetto, decorso un ragionevole periodo di tempo affinché egli si adoperi a tal fine, Brenntag avrà titolo a porvi rimedio diretto oppure a ricorrere all'ausilio di un soggetto terzo, a spese del Fornitore.
3. Il Fornitore sarà responsabile per ogni comportamento colposo imputabile a un proprio subappaltatore/subfornitore/dipendente.

XIII. Responsabilità da prodotto. Richiami. Difetti in tema di sicurezza

1. Il Fornitore sarà responsabile di ogni danno causato a cose o persone da un prodotto rivenduto da Brenntag, e sarà obbligato tenuto a tenere indenne e manlevata Brenntag riguardo a qualsiasi richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte di terzi.
2. Qualora il Fornitore, in osservanza di disposizioni imperative, abbia l'obbligo di informare le Autorità competenti riguardo circostanze attinenti alla commerciabilità delle merci, dovrà darne tempestivamente comunicazione a Brenntag.
3. Nel caso in cui le Autorità competenti dispongano l'applicazione di misure restrittive della commerciabilità delle merci consegnate dal Fornitore, Brenntag avrà diritto a recedere dal contratto. In tal caso, il Fornitore sarà obbligato a risarcire Brenntag per qualsiasi danno causatole, fatte salve le esimenti di legge.
4. Il Fornitore è obbligato a stipulare e mantenere una copertura assicurativa per i rischi attinenti ai rapporti contrattuali, ed in particolare per quanto concerne l'esercizio delle azioni di responsabilità da prodotto. La copertura dovrà estendersi per l'intera durata del rapporto contrattuale e nei limiti dei termini di prescrizione. Qualora sia richiesto, il Fornitore dovrà fornire a Brenntag prova documentale di tale copertura assicurativa.

XIV. Certificazione di qualità

1. Il Fornitore è obbligato a porre in essere un sistema certificato di garanzia della qualità del tipo ISO e mantenerlo in vigore per la durata dell'intero rapporto contrattuale. Qualora richiesto, il Fornitore dovrà fornire a Brenntag la relativa prova documentale.
2. Il Fornitore dovrà comunicare a Brenntag in forma scritta e senza ritardo, con un preavviso di 6 (sei) mesi, il verificarsi di cambiamenti nel processo di produzione, che interessino il luogo di produzione o l'impiego di particolari sostanze. Il Fornitore dovrà inoltre provvedere a comunicare a Brenntag ogni tipo di informazione di cui gli sia fatta richiesta in relazione a tali cambiamenti.
3. Brenntag avrà diritto, previa comunicazione scritta, di effettuare sopralluoghi presso gli uffici e depositi del Fornitore, per verificare l'effettivo rispetto da parte di quest'ultimo delle disposizioni di cui al presente Articolo. Gli accessi saranno effettuati nei normali orari di lavoro, e con modalità tali da non pregiudicare il normale svolgimento delle attività del Fornitore.

XV. Diritto di proprietà e soggetti terzi

1. Il Fornitore deve garantire che le merci siano libere da diritti di terzi – in particolare che non costituiscano oggetto di diritti di brevetto, diritti d'autore, diritti personali e marchi – che ne impediscono o limitino l'uso stabilito dal contratto e/o il loro normale utilizzo.
2. Se le azioni di rivendicazione attuate da terzi dovessero precludere a Brenntag o ai suoi clienti un utilizzo dei beni conforme alle finalità della vendita, Brenntag ne darà comunicazione al Fornitore. e quest'ultimo, a discrezione di Brenntag, sarà tenuto a proprie spese a:
 - (a) ottenere il diritto all'utilizzo del bene, con particolare riferimento alle licenze necessarie a favore di Brenntag e/o del suo cliente;
 - (b) liberare le merci da diritti di proprietà di terzi, così che i diritti di proprietà di Brenntag derivanti dalla vendita non siano pregiudicati;
 - (c) sostituire le merci consegnate con altre libere da diritti di proprietà di terzi e che presentino le medesime caratteristiche di quelle ordinate.
3. Il Fornitore dovrà, su richiesta di Brenntag, tenerla indenne e manlevata da qualsiasi azione di rivendica avanzata da parte di terzi che vantino diritti di proprietà sui beni. Quest'obbligo del Fornitore coprirà in particolare tutte le spese che Brenntag fosse tenuta a sostenere a seguito di pretese avanzate dai terzi. Viene fatto salvo il caso in cui l'esistenza dei diritti di proprietà che ostacolano il godimento del bene non fosse nota al Fornitore, e ciò non fosse conoscibile neppure con la diligenza richiesta a un prudente imprenditore.
4. Qualora un terzo avanzi un'azione di rivendica in connessione a diritti di proprietà sulle merci, il Fornitore coopererà gratuitamente con Brenntag, rendendole disponibile tutta la documentazione e le informazioni necessarie.

XVI. Segretezza

1. Ogni informazione di carattere tecnico o commerciale resa accessibile da Brenntag al Fornitore non potrà essere divulgata a soggetti terzi e dovrà essere utilizzata esclusivamente allo scopo e nel rispetto delle finalità dei contratti di vendita o di prestazione di servizi. Le informazioni in oggetto potranno essere rese disponibili, all'interno dell'organizzazione d'impresa del Fornitore che sono necessariamente coinvolti ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita, purché tali persone siano vincolate ad obblighi di segretezza.

2. Su richiesta di Brenntag tutte le informazioni rese (incluse copie e registrazioni) e i beni dati in deposito dovranno essere restituiti senza ritardo o, su richiesta di Brenntag, distrutti, salvo che sussistano obblighi di registrazione derivanti dalla legge.
3. Le informazioni rese disponibili da parte di Brenntag rimangono di sua esclusiva proprietà. Brenntag si riserva tutti i diritti su tali informazioni (compresi diritti d'autore e i diritti derivanti dai registri della proprietà industriale, quali marchi, brevetti, modelli di utilità etc.).
4. I prodotti realizzati secondo i modelli predisposti da Brenntag, così come i metodi di analisi o attinenti a procedimenti tecnici non potranno essere utilizzati dal Fornitore né resi disponibili da quest'ultimo a soggetti terzi.

XVII. Incedibilità

Salvo preventiva autorizzazione scritta di Brenntag, al Fornitore è fatto divieto di cedere a terzi il contratto concluso con Brenntag ed i crediti che ne derivano.

XVIII. Facoltà di recesso

Oltre al diritto alla Risoluzione dell'Ordine per inadempimento del Fornitore (Articolo XIX) ed ai casi di interruzione definitiva della Fornitura per cause di Forza Maggiore (Articolo XX), Brenntag avrà comunque il diritto di recedere, in tutto od in parte, dall'Ordine in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, mediante comunicazione scritta al Fornitore. Al ricevimento di detta comunicazione, il Fornitore interromperà immediatamente l'esecuzione dell'oggetto della Fornitura o della parte di essa specificata nella richiesta di Brenntag, intraprendendo ogni necessaria azione anche presso i propri Subfornitori. Il Fornitore proseguirà comunque con puntualità e diligenza l'esecuzione della parte di Fornitura non oggetto di recesso a norma del presente articolo.

XIX. Risoluzione per inadempimento

Brenntag avrà diritto di risolvere totalmente o parzialmente il Contratto con il Fornitore mediante notifica scritta al Fornitore, quando:

- (i) il Fornitore sia inadempiente rispetto alle pattuizioni d'Ordine e non esegua le azioni necessarie ad eliminare tale inadempienza nel tempo richiesto da Brenntag; o
- (ii) il Fornitore sia inadempiente agli obblighi di cui agli Articoli XV, XVI e XVII; o
- (iii) il Fornitore sia assoggettato o ammesso a procedura concorsuale, presenti un piano di ristrutturazione dei propri debiti, ovvero contro di esso vengano levati protesti, effettuati pignoramenti o eseguiti sequestri.

La risoluzione prenderà effetto nel momento del ricevimento da parte del Fornitore della relativa comunicazione.

XX. Forza maggiore

Qualora si manifestino circostanze che si collocano al di fuori di ogni possibilità di controllo della parte che le invoca e che non potrebbero essere scongiurate neppure con ragionevole prudenza e diligenza, le parti saranno sollevate dagli obblighi contrattuali per l'intera durata del verificarsi di tali eventi e per il protrarsi delle loro conseguenze. Le parti devono, senza ritardo, produrre le informazioni necessarie entro ragionevoli limiti di tempo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. Se la limitazione conseguente a tali eventi si prolungasse oltre il suddetto termine, Brenntag avrà diritto a recedere dal contratto.

XXI. Luogo di esecuzione. Foro Esclusivo. Legislazione Applicabile. Disposizioni Finali

1. Modifiche o aggiunte al contenuto del contratto dovranno essere apportate per iscritto. La forma scritta si applica anche in caso di rinuncia alla stessa come requisito essenziale.
2. Il luogo di esecuzione della consegna coincide con l'indirizzo individuato nell'Ordine e il pagamento si effettua presso la sede legale di Brenntag.
3. Ogni controversia derivante dai rapporti di fornitura regolati dalle presenti Condizioni Generali è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Sarà peraltro facoltà discrezionale di Brenntag, senza che il Fornitore possa nulla eccepire al riguardo, agire nei confronti del Fornitore avanti il Foro del domicilio o della sede legale di quest'ultimo.
4. Tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra il Fornitore e Brenntag sono governati unicamente dalla legge della Repubblica Italiana, a esclusione delle disposizioni relative al conflitto di leggi e alla normativa della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti in materia di Commercio Internazionale di Merci (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods ("CISG")).
5. Nel caso in cui singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto risultassero inefficaci, le restanti pattuizioni manterranno a loro piena efficacia. Le parti saranno in tal caso tenute a inserire quelle previsioni sostitutive che si avvicinino maggiormente allo scopo economico delle disposizioni sostituite.

[Data]

(Timbro e Firma del Fornitore)

*** **

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, co. 2°, e 1342 cod. civ. si approvano separatamente e specificamente le condizioni di cui agli Articoli XI ("Esame e controllo delle merci in entrata"); XII ("Garanzia per i vizi e per mancanza di qualità"); XIII.3 ("Recesso dovuto all'introduzione di misure restrittive"); XVII ("Incedibilità"); XVIII ("Facoltà di recesso"); XIX ("Risoluzione per inadempimento"); XXI.3 ("Foro Esclusivo").

[Data]

(Timbro e Firma del Fornitore)